SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 1948

(3ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bareggi, Bei Adele, Bitossi, D'Incà, Falck, Gervasi, Gortani, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Momigliano, Palumbo Giuseppina, Rubinacci, Sinforiani, Tambarin, Vigiani, Zane.

A norma dell'articolo 25 del regolamento, interviene il senatore Carelli.

È presente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Fanfani. Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie ». (N. 137-Urgenza).

GRAVA, relatore. Fa presente come da tempo fosse maturato nelle coscienze, e soprattuțto in quelle degli stessi lavoratori interessati, il convincimento che la corresponsione degli assegni familiari per la moglie dovesse essere meglio disciplinata e subordinata a certe condizioni, in corrispondenza a quelle che regolano il diritto di tutti gli altri beneficiari. Ne fanno fede le numerose e insistenti richieste avanzate a questo scopo da singoli, da associazioni e da commissioni interne.

Questa miglior disciplina è reclamata anche da un principio di maggior giustizia distributiva, per eliminare o attenuare la stridente sperequazione fra i dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni e gli altri lavoratori.

Pertanto va data lode al Ministro del lavoro per avere raccolto con sollecitudine e con sensibilità le richieste avanzate dagli interessati e per averle tradotte in norma positiva con il disegno di legge sottoposto all'esame e alla approvazione della Commissione.

L'istituto degli assegni familiari - che hanno il carattere essenziale di integrazione di salario per alleviare il carico di famiglia - è sorto nel 1934, per contratto stipulato, a questo preciso fine, dalle categorie professionali interessate nel settore dell'industria (accordi sindacali dell'11 ottobre e del 15 dicembre 1934 fra lavoratori dell'industria e industriali). Ebbe, poi, una successiva evoluzione contrattuale nell'àmbito del commercio, del credito e delle assicurazioni e un'estensione legislativa nel settore dell'agricoltura:

3ª RIUNIONE (26 novembre 1948)

Il bisogno di adeguare il salario alle necessità e al carico di famiglia fu, quindi, avvertito anzitutto dalle categorie direttamente interessate. Il legislatore intervenne in seguito a regolare e a disciplinare l'istituto, non a imporlo o a crearlo: col regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 (convertito nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233) fu sancito quel diritto di alto valore sociale, che i lavoratori avevano conquistato. Al predetto decreto-legge seguirono il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, e la legge 6 agosto 1940, n. 1278.

Il decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, poneva come condizione essenziale per la corresponsione degli assegni il carico di famiglia (figli a carico) e precisava quali persone potevano beneficiarne e quali invece ne erano escluse. Fra queste ultime figuravano la moglie e i genitori, fossero essi o meno a carico del lavoratore. Al contrario, con la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per ragioni incomprensibili, si passava all'estremo opposto, e l'articolo 3 della legge stessa estendeva il diritto agli assegni familiari alla moglie e ad entrambi i genitori indiscriminatamente, anche se essi lavoravano alle dipendenze di terzi ed erano dotati di beni di fortuna. La semplice enunciazione della disposizione la manifesta palesemente ingiusta e contraria al fine per il quale gli assegni familiari furono istituiti; tanto che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, all'articolo 9 attenuava il lamentato contrasto per quanto riguarda i genitori, stabilendo che essi dovevano considerarsi a carico del capo di 1amiglia – e quindi aventi diritto agli assegni familiari - quando avevano superato i 55 anni se donne e i 60 se uomini e non percepivano un reddito minimo di lire 3.500 mensili se si trattava di entrambi i genitori o di lire 2.000 nel caso di uno solo.

Per la moglie invece la situazione restava immutata, inesplicabilmente, perchè l'articolo 12 dello stesso decreto legislativo stabiliva che il diritto agli assegni familiari era esteso alla moglie lavoratrice per il marito a carico, permanentemente invalido al lavoro. Logicamente analoga disposizione si sarebbe dovuta estendere al marito lavoratore, concedendo l'assegno solo qualora la moglie fosse effettivamente a suo carico.

In definitiva, il legislatore ha costantemente fissato, come condizione essenziale e inderogabile per la corresponsione degli assegni familiari a favore di qualsiasi persona di famiglia, il fatto che essa fosse effettivamente a carico del lavoratore; solo per la moglie ha omesso di stabilire tale condizione.

La grave lacuna, segnalata e lamentata dagli stessi lavoratori, viene colmata col disegno di legge in discussione. Esso inoltre tende ad eliminare la stridente diversità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori Infatti l'articolo 13 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, escludeva i dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni (salariati compresi) dal diritto alla corresponsione degli assegni per la moglie. E non altrimenti disponeva l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 novembre 1945, n. 722. Il non giustificato trattamento di favore usato per la moglie non a carico tu rilevato anche nella discussione sulla legge del 1940, e all'articolo 3 fu proposto, dallo stesso relatore, un emendamento così concepito: «Il diritto agli assegni familiari, previsto per i figli a carico, è riconosciuto anche per la moglie e per ciascun genitore a carico ». L'emendamento, per ragioni contingenti e facili ad intuirsi anche se non dette (si era infatti nel giugno del 1940) non fu accolto. Venute meno quelle ragioni e modificata totalmente la situazione, è dovere di giustizia sociale sopprimere ogni privilegio.

Si tenga anche presente che, come è detto nella relazione ministeriale al disegno di legge in discussione, l'approvazione del disegno stesso consentirà alla Cassa unica degli assegni familiari notevoli economie, il cui frutto potrà essere usato per scopi sociali.

Per tutte le esposte ragioni, propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Richiamandosi a ciò che ha esposto il relatore, afferma che fu un errore la mancata estensione, fino ad oggi, della disciplina sugli assegni familiari al caso della moglie. A questo errore ha inteso di riparare il Governo, accogliendo le richieste quasi unanimi, pervenute al Ministero del lavoro da parte di Associazioni e di lavoratori singoli, da oltre un anno. Col presente disegno di

3a RIUNIONE (26 novembre 1948)

legge si tolgono gli assegni familiari per la moglie quando questa presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi o abbia redditi propri superiori alle 5.000 lire mensili, cioè a oltre il doppio di quelli previsti per ciascun genitore. Avverte, tuttavia, che è in preparazione un provvedimento per aumentare gli assegni familiari per i genitori. Il Ministero si propone di realizzare tutte le economie possibili, per poter dare assegni più cospicui nei casi di maggiore necessità. È stata anche prospettata (per esempio dall'Unione nazionale del ceto medio) l'ipotesi che sia riveduto tutto il sistema degli assegni familiari, stabilendo un aumento degli assegni stessi proporzionale all'aumento del carico di famiglia. Questa operazione però richiede troppo tempo e potrà essere compiuta solo dopo che tutte le economie possibili saranno state realizzate. Per questo l'attuale disegno di legge è stato presentato al Parlamento separatamente, nonostante che si avesse il desiderio di presentare insieme anche i provvedimenti concernenti gli aumenti accennati in precedenza.

Per dare un'idea del risparmio che si potrà ottenere con l'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, informa che nel 1942 gli assegni per la moglie furono pagati a 2.748.000 lavoratori. Per gli anni seguenti non esistono statistiche. Se si suppone, molto cautamente, che del numero anzidetto di mogli un decimo presti un lavoro retribuito, si avrebbe un risparmio di 274.800 assegni; e poichè la media dell'assegno è di lire 1400 mensili, cioè 16.800 annuali, si può calcolare approssimativamente di conseguire una ecoromia di 4 miliardi 620 milioni. Tale somma, che è abbastanza rilevante, può essere impiegata per altri scopi socialmente più importanti. Il risparmio è anche più sensibile per quelle categorie, come la categoria artigiana, che hanno una gestione autonoma degli assegni familiari. Tali sono i motivi che hanno ispirato il Governo a presentare il disegno di legge in esame.

Desidera poi chiarire la ragione della disposizione contenuta nell'articolo 1. In esso non si fa menzione del salario minimo delle donne lavoratrici, perchè si è pensato che in ogni caso tale salario sia superiore alle 2.000 lire

mensili che il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, riteneva sufficienti perchè fosse tolto l'assegno per il genitore. Quanto alla cifra di 60.000 lire annue per i redditi non provenienti da lavoro, trattandosi di redditi di capitale, si può supporre, senza voler far torto a nessuno, che le cifre denunciate corrispondano a cifre reali superiori.

BITOSSI. Esprime il timore che per togliere una ingiustizia si finisca col crearne altre. Sarebbe stato opportuno che fosse tradotto tempestivamente in disposizioni di legge il desiderio lodevole di aumentare gli assegni familiari per i genitori. In tal modo si sarebbe data una prova evidente di buona volontà. Invece, poichè per ora ci si limita a togliere in determinati casi l'assegno per la moglie, si può far nascere il sospetto che il provvedimento sia frutto della nota campagna condotta dagli imprenditori per pagare minori contributi. Le argomentazioni del Ministro non sono del tutto soddisfacenti: egli, infatti, suppone che le donne che lavorano alle dipendenze di terzi ricevano sempre una retribuzione che permetta loro di contribuire in misura sostanziale al mantenimento della famiglia. Ma ciò non è vero in ogni caso. A volte le donne lavoratrici riescono solo a mantenere se stesse, a volte neanche questo: si pensi, per esempio, a certe donne di servizio che fanno mezzi servizi alla mattina. senza ricevere nemmeno il vitto. Bisogna. poi, tener conto dell'entità numerica del nucleo familiare: nelle famiglie di sei o sette persone, anche il lavoro della moglie non basta sempre ad assicurare un mantenimento sufficiente. In definitiva si può affermare che la grandissima maggioranza delle donne vanno a lavorare per assoluta necessità. Perciò occorre fissare almeno un minimo di retribuzione, al disotto del quale l'assegno familiare non venga tolto, e questo minimo deve essere tale da consentire alla moglie di portare un effettivo contributo al bilancio familiare: diversamente si commetterebbe una ingiustizia.

Quanto ai redditi non provenienti dal lavoro, è vero che le 60.000 lire annue denunciate corrispondono in realtà ad una cifra maggiore. Tuttavia non si può imporre alle donne di consumare il loro capitale, nè si può affermare a priori che le 5.000 lire mensili di

3a RIUNIONE (26 novembre 1948)

reddito denunciato siano tali da costituire un apporto sostanziale all'economia della famiglia. Conviene, quindi, aumentare il reddito minimo per dare alla legge un valore di giustizia.

Quanto all'articolo 2 osserva che esso contiene un pericolo. Secondo le disposizioni attuali, infatti, l'assegno per la moglie viene corrisposto di diritto, ed è versato dal datore di lavoro, al quale in seguito la previdenza sociale rimborsa il conguaglio. Con l'applicazione della nuova legge, i datori di lavoro sospenderebbero i pagamenti in ogni caso, per non trovarsi poi nella condizione di non ricevere il rimborso dalla previdenza sociale in quanto la moglie del dipendente lavori o abbia redditi propri superiori a quelli stabiliti dalla legge; salvo poi a regolarizzare la corresponsione col tempo quando il lavoratore abbia potuto dimostrare che la propria moglie non si trova nella condizione dalla legge stessa prevista. È necessario pertanto riflettere prima di approvare questo articolo, anche per evitare di provocare agitazioni.

JANNUZZI. Ritiene giusto il criterio generale cui il disegno di legge si ispira, di togliere, cioè, l'assegno a lavoratori meno bisognosi per poterlo aumentare ai più bisognosi. A questo riguardo non condivide i timori del senatore Bitossi, ai quali del resto si può ovviare anche mediante una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Rileva tuttavia che dal testo attuale del disegno di legge può nascere un'ingiustizia. Infatti in esso si equiparano senz'altro le donne che lavorano alle dipendenze di terzi con quelle che posseggono redditi propri superiori alle 60.000 lire annue. Con ciò si dimentica di tener conto delle donne che lavorano con una retribuzione mensile inferiore alle lire 5.000.

Il Ministro ha affermato che la retribuzione di una donna lavoratrice non può essere inferiore in ogni caso alle 2.000 lire mensili fissate per il genitore: ora, però, l'equiparazione che si deve ottenere non è tra mogli e genitori, ma tra mogli e mogli. Non si oppone a che sia elevato il reddito minimo annuo oltre le 60.000 lire, ma un minimo deve essere fissato anche per le retribuzioni delle mogli lavoratrici, ed

esso non deve essere inferiore all'altro, ma semmai superiore, appunto perchè il salario non può sfuggire, come i redditi di altra fonte, agli accertamenti fiscali.

CARELLI. Afferma che nella determinazione della disciplina per la corresponsione degli assegni familiari si deve tener conto del reddito complessivo della famiglia, escludendo comunque da ogni limitazione le famiglie numerose.

VIGIANI. Obietta al senatore Carelli che in questo modo si dovrebbe riformare tutto il sistema vigente per la corresponsione degli assegni familiari, ciò che non rientra nello scopo del disegno di legge in esame, che si occupa soltanto della situazione economica delle mogli.

RUBINACCI. Afferma che il disegno di legge si inquadra nel generale sistema della previdenza sociale, per cui le prestazioni in tanto sono erogate in quanto vi siano persone a carico: tale norma vige già per i genitori e le altre persone di famiglia. Si dichiara d'accordo sul minimo di 60.000 lire per i redditi non provenienti da lavoro. Per i redditi di lavoro afferma che la fissazione di un minimo ha una importanza limitata, dato che quasi sempre le retribuzioni sono fissate da contratti collettivi. Comprende, tuttavia, la necessità di tenere conto di alcuni casi particolari, e su questo argomento accetta il punto di vista del senatore Jannuzzi, affermando, però, che per i redditi di lavoro dovrebbe essere stabilita la medesima cifra minima di 60.000 lire annue. Dissente poi dalla proposta del senatore Carelli, in quanto attualmente tutto il sistema degli assegni familiari prescinde dalla situazione economica conplessiva della famiglia.

Condivide infine la preoccupazione manifestata dal senatore Bitossi. In sostanza, secondo il testo attuale dell'articolo 2, l'onere della prova spetterebbe al lavoratore. Innanzi tutto bisognerebbe lasciare un certo lasso di tempo fra la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e il momento in cui essa comincia ad avere effetto.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dichiara di essere favorevole a che sia stabilito un intervallo di un mese.

3a RIUNIONE (26 novembre 1948)

RUBINACCI. Osserva che, dato il grande numero dei lavoratori e la complessità delle documentazioni, sarebbe opportuna almeno una dilazione di due mesi, per evitare che avvenga quella sospensione preventiva nella erogazione del sussidio, di cui ha parlato il senatore Bitossi. Se poi fosse possibile, pregherebbe il Ministro di accettare il criterio di un interva!lo maggiore.

BEI ADELE. Si dichiara d'accordo in linea di massima con quanto ha affermato il senatore Jannuzzi. Osserva dal canto suo che la determinazione del reddito minimo, non proveniente da salario, in una cifra troppo bassa verrebbe a colpire alcune categorie, come le pensionate o le venditrici ambulanti.

PALUMBO GIUSEPPINA. Ritiene che dall'applicazione del disegno di legge in esame debbano essere escluse quelle mogli, i cui introiti sono unicamente costituiti da pensioni di guerra o previdenziali.

BAREGGI. Si dichiara d'accordo con l'ultimo punto della proposta formulata dal senatore Carelli, concernente le famiglie numerose. La situazione di queste famiglie, infatti, è tale da meritare un particolare favore, anche se ciò contrasti col meccanismo attuale del sistema degli assegni familiari.

D'INCÀ. Si associa a quanto ha detto il senatore Bareggi.

GRAVA, relatore. Ri'eva come sia opportuno, senza apportare modificazioni radicali al sistema degli assegni familiari, limitarsi a discutere sulle disposizioni contenute nel disegno di legge.

SINFORIANI. Richiamandosi a quanto ha dichiarato il Ministro del lavoro in merito all'uso che verrà fatto delle economie realizzate con l'applicazione del disegno di legge in discussione, esprime l'opinione che la Commissione debba lasciar traccia del suo pensiero al riguardo con la votazione di un ordine del giorno.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dichiara che non ha difficoltà ad accettare un ordine del giorno nel senso espresso dal senatore Sinforiani, dato che già sta lavorando per il fine che in tale ordine del giorno verrebbe indicato.

Ripete di non aver potuto con suo rincrescimento presentare contemporaneamente al presente disegno di legge un altro provvedimento concernente l'aumento degli assegni familiari ai lavoratori più bisognosi, a causa della mancanza di precise previsioni sulle economie che con il disegno di legge in discussione potranno essere consega te. Rinnova comunque le assicurazioni già date e ringrazia la Commissione dell'appoggio che gli dà mediante la votazione di un ordine del giorno secondo quanto è stato fatto presente dal senatore Sinforiani.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno proposto dai senatori Sinforiani e Rubinacci: «La 10³ Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, nella riunione del 26 novembre 1948, sentito il Ministro del lavoro e i chiarimenti dallo stesso forniti

rilevata la opportunità di procedere ad una revisione organica dell'istituto degli assegni familiari, anche in rapporto alle diverse composizioni dei nuclei familiari,

fa voti perchè le somme che verranno risparmiate in dipendenza dell'applicazione della legge concernente la disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie, siano utilizzate per migliorare la misura degli assegni familiari agli aventi diritto».

Lo mette in votazione.

(\hat{E} approvato all'unanimità).

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione generale e aperta quella sugli articoli.

Comunica che all'articolo 1 sono stati presentati vari emendamenti. Il senatore Carelli ha proposto di sostituire all'ultima parte dell'articolo, a partire dalle parole: « che essa non presti », la seguente dizione: « che il reddito complessivo, riferito ad ogni componente la famiglia, non superi l'annuo importo di lire 150.000. Sono comunque escluse dalla limitazione predetta le famiglie numerose ».

Il senatore Jannuzzi, ha proposto di sostituire alle parole: « per un ammontare superiore a lire 60.000 annue », le seguenti: « quando la retribuzione o i redditi siano superiori a lire . . . annue », rimettendosi alla Commissione per la determinazione precisa della cifra.

Il senatore Bitossi ha proposto di sostituire all'ultima parte dell'articole, a partire dalla

3a RIUNIONE (26 novembre 1948)

parola: «retribuito » la seguente dizione: «alle dipendenze di terzi retribuito in misura superiore a lire 240.000 annue o non figuri iscritta nei ruoli delle imposte dirette per un reddito proprio superiore alla medesima cifra ».

La senatrice Palumbo ha proposto di aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: « esclusi i redditi derivanti da pensioni di guerra o previdenziali ».

Infine il senatore Rubinacci ha proposto di aggiungere dopo le parole: «alle dipendenze di terzi » le seguenti: «con retribuzione mensile superiore a lire 5.000 » fermo rimanendo il resto dell'articolo.

Prega il Ministro del lavoro di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le stesse considerazioni esposte dal relatore, si dichiara contrario all'emendamento del senatore Carelli. È pronto invece ad accettare la determinazione di un minimo di retribuzione per le mogli che lavorano alle dipendenze di terzi, purchè tale minimo sia superiore a quello fissato per i redditi non provenienti da lavoro, e purchè la cifra sia stabilita su base mensile.

Non può invece accettare la proposta del senatore Bitossi, che, cioè, tale minimo, come pure quello relativo ai redditi di lavoro, sia fissato sulla base di 240.000 lire annue. Se tale proposta fosse accolta, la legge verrebbe meno ad un suo scopo, 'quello di far ottenere un risparmio, e anche l'ordine del giorno, votato dalla Commissione, rischierebbe di perdere ogni valore concreto. È disposto invece ad accettare per il minimo dei redditi di lavoro una cifra intermedia tra quella proposta dal senatore Bitossi e quella proposta dal senatore Rubinacci.

A proposito poi dell'emendamento della senatrice Palumbo, non ha alcuna difficoltà ad accogliere nell'articolo una dizione che escluda dal calcolo dei redditi le pensioni di guerra. Quanto alle pensioni previdenziali rileva che la materia è già regolata dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479. Infine, per le pensioni degli statali, ricorda che attualmente si trova proprio presso il Senato un disegno di legge che apporta a tali pensioni notevoli aumenti.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Ministro chiede ai presentatori degli emendamenti se insistano negli emendamenti stessi o se sia possibile trovare una soluzione concordata.

RUBINACCI. Presenta un emendamento, concordato col relatore e coi senatori Bitossi, Sinforiani e Palumbo Giuseppina, secondo il quale l'ultima parte dell'articolo 1, a partire dalle parole: « che essa non presti », dovrebbe essere sostituita dalla dizione seguente: « che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra ».

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dichiara di accettare l'emendamento concordato.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento dei senatori Rubinacci ed altri.

(È approvato all'unanimità).

Comunica che il senatore Bitossi all'articolo 2 ha presentato un emendamento, tendente a sopprimere, dopo le parole: «pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», la dizione del testo ministeriale e a sostituirla nel modo seguente: «Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge deve essere comprovato il diritto all'assegno familiare. La legge stessa ha effetto a posteriori dall'inizio del periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione».

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Trova pericoloso sancire nel testo della legge che l'onere della prova spetti al lavoratore. Ritiene sufficiente concedere un intervallo di 60 giorni fra la data della pubblicazione della legge e il momento in cui essa comincia ad avere effetto. Questo intervallo potrà anche essere maggiore in molti casi, dato che l'articolo parla dell'inizio del successivo periodo di paga.

BITOSSI. Dichiara di accettare le proposte del Ministro.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 2 nel seguente testo concordato tra il senatore Bitossi e il Ministro del lavoro: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

3a RIUNIONE (26 novembre 1948)

Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione ».

(È approvato all'unanimità).

Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato all'unanimità) (1).

La riunione termina alle ore 11,30.

ALLEGATO.

Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie. (N. 137-Urgenza).

Art. 1.

Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetia Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno della sua pubblicazione.

⁽¹⁾ Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.